



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO

PER LA ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA TEATINA
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2014
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.10.2014 n°242

Arch. Giuseppe De Dominicis



PARCO NAZIONALE DELLA COSTA TEATINA

Legge n. 93 del 08/03/2001

Tavola

R02

MISURE DI SALVAGUARDIA

Scala

Data

Aprile 2015

IL COMMISSARIO

Arch. Giuseppe De Dominicis

Collaborazione



Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2015

Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale della Costa Teatina

INDICE

- Art. 1 - Zonizzazione interna
- Art. 2 - Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
- Art. 3 - Divieti generali
- Art. 4 - Divieti in zona 1
- Art. 5 - Divieti in zona 2
- Art. 6 - Regime autorizzativo generale
- Art. 7 - Regime autorizzativo in zona 1
- Art. 8 - Regime autorizzativo in zona 2
- Art. 9 - Regime autorizzativo in zona 3
- Art. 10 - Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni
- Art. 11 - Sorveglianza



Art. 1

Zonizzazione interna

L'area del Parco della Costa Teatina, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

Zona 1 – di rilevante interesse naturalistico paesaggistico, e storico-culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Zona 2 – di valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale con maggior grado di antropizzazione;

Zona 3 – con accentuato grado di antropizzazione.

Art. 2

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE “ Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;
- c) l'applicazione dei metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;
- e) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- f) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e la valorizzazione dei prodotti tipici.

Art. 3

Divieti generali

Sono vietati su tutto il territorio del Parco della Costa Teatina le seguenti attività:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;
- b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Sono consentiti la raccolta di prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
- c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) il prelievo e l'asportazione di materiali di rilevante interesse geologico, paleontologico, archeologico, nonché di minerali ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
- e) l'apertura e l'esercizio in nuovi siti di cave, miniere e discariche di rifiuti solidi e liquidi. La prosecuzione dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente



- autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero ambientale autorizzati dall'Ente parco e secondo quanto normato dalla legge;
- f) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
 - g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - h) la modificazione del regime delle acque;
 - i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo di distruttivo o di cattura se non autorizzati;
 - l) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. Sono consentite le attività di campeggio previste dall'art. 7 della L.R. 16/2003 nel testo in vigore, comprese le attività previste all'interno di riserve regionali. Restano in vigore le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e nei piani demaniali marittimi di livello regionale e comunale, nonché quelle delle ordinanze regionali;
 - m) il sorvolo di velivoli non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - n) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e delle attività produttive esistenti, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agricole, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;
 - o) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
 - p) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 4 **Divieti in zona 1**

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, fermi restando i divieti di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
- a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; sono fatte salve le previsioni normative contenute nel vigente piano demaniale marittimo incluse le relative ordinanze regionali e gli ampliamenti funzionali dei manufatti edilizi coerenti con le previsioni dei citati vigenti piani demaniali marittimi di livello regionale e comunale;
 - b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
 - c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e di quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
 - d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
 - e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b), della prevista pista ciclopedonale denominata "Via Verde Costa dei Trabocchi" e delle opere necessarie alla sua funzionalità, nonché di quelle che dovessero ritenersi necessarie a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni;
 - f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in forma difforme al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 - g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.



Art. 5

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, fermi restando i divieti di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
 - a) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8 comma 1, lettera a) e della prevista pista ciclopedonale denominata "Via Verde Costa dei Trabocchi" e delle opere necessarie alla sua funzionalità, nonché di quelle che dovessero ritenersi necessarie a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni;
 - b) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in difformità al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Art. 6

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco Nazionale della Costa Teatina, salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7, 8 e 9, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e nei vigenti piani demaniali marittimi di livello regionale e comunale, nonché quelle delle ordinanze regionali.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
 - i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - le eventuali varianti, totali o parziali e quelle di cui al D.P.R. 160/2010, art. 8, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - i piani demaniali marittimi di livello regionale e comunale non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C» «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

Art. 7

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i nuovi interventi di trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
 - a) la manutenzione, straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 dei manufatti esistenti. Sono fatte salvi gli ampliamenti funzionali dei manufatti edilizi in coerenza con i piani demaniali marittimi di livello regionale e comunale, nonché quelle delle ordinanze regionali;
 - b) i tracciati stradali interpoderali e di quelli necessari allo svolgimento delle attività agricole, nonché di quelli che dovessero ritenersi necessari a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni, o per la funzionalità della prevista pista ciclopedonale denominata "Via Verde Costa dei Trabocchi";
 - c) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;



- d) opere di trasformazione e di bonifica agraria. Sono comunque consentite, lo svolgimento delle attività agricole secondo le metodiche in uso, nonché quelle dell'agricoltura integrata, biologica e biodinamica;
- e) la realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
- f) la realizzazione di impianti di acqua-coltura;
- g) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, depuratori, ripetitori, ecc.;
- h) ogni attività che richiede l'uso di esplosivi;
- i) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

Art. 8

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i nuovi interventi di trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
 - a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori, altresì di quelle che dovessero ritenersi necessarie a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni, o per la funzionalità della prevista pista ciclopedonale denominata "Via Verde Costa dei Trabocchi";
 - b) la realizzazione di nuovi edifici o di quelli connessi alle attività agricole, nonché la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 dei manufatti esistenti;
 - c) le opere fluviali, comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
 - e) la realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
 - f) la realizzazione di impianti di acqua-coltura;
 - g) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, depuratori, ripetitori, ecc.;
 - h) ogni attività che richiede l'uso di esplosivi;
 - i) le opere di trasformazione e di bonifica agraria. Sono comunque consentite, lo svolgimento delle attività agricole secondo le metodiche in uso, nonché quelle dell'agricoltura integrata, biologica e biodinamica.

Art. 9

Regime autorizzativo in zona 3

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3 "Divieti Generali", nelle aree della Zona 3 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali sono stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della Giunta Regionale.
2. L'Ente Parco e la Regione Abruzzo elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità istituzionali del Parco le attività presenti in tale Zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 delle legge 6 dicembre 1991 n°394 e successive modifiche e integrazioni.



3. E' consentito svolgere le attività agricole secondo le metodiche in uso, nonché quelle dell'agricoltura integrata, biologica e biodinamica.

Art. 10

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti in tutte le Zone 1, 2 e 3, coerentemente con i termini stabiliti dal D.P.R. 380/2001, in funzione della tipologia di intervento, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente art. 6, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente art. 6, comma 3 debbono essere trasmesse all'Ente Parco prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento e comunque entro in termini previsti dalle vigenti norme in materia in funzione della tipologia di atto (Art. 14 e seguenti della L.241/1990, D.P.R. 160/2010, D.P.R. 327/2001 ecc.). Tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni per necessità istruttorie e comunque entro in termini previsti dalle vigenti norme in materia. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 11

Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo Forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n°394 come modificato dall'art. 2 comma 32 della legge 9 dicembre 1998, n°426, all'Arma dei Carabinieri, e per gli aspetti correlati, riguardanti il rapporto con la costa, alla competenza della locale Capitaneria di Porto oltre alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

